



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI LECCE

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LAMORGESE	ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CALO'	ALESSANDRO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CACCETTA	VITO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 739/13 depositato il 01/03/2013

- avverso INGIUN.DI PAGAM n° 874 TARSUTIA 2006 contro: COMUNE DI CASARANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

AVV. BIAGIO MACI E AVV. BRUNO MAVIGLIA
VIA F.A. ASTORE N. 7 73042 CASARANO LE

altre parti coinvolte:

CE.R.IN. SRL
VIA DOTT. M. CARBONE N. 43 70032 BITONTO BA

COMUNE DI CASARANO
73042 CASARANO LE

CE.R.IN. SRL
VIA SAN GIUSEPPE N. 33 73042 CASARANO LE

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 739/13

UDIENZA DEL

11/06/2013 ore 09:30

SENTENZA

N°

369

PRONUNCIATA IL:

11 GIU. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20 GIU. 2013

Il Segretario

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

LECCE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COMPOSTA DI N° 2 FOGLI

LECCE, li

- 7 APR. 2014



IL SEGRETARIO

Oggetto: ingiunzione di pagamento; cessata materia del contendere.

Svolgimento del processo.

Nei confronti della sig.ra [REDACTED] l'agente per la riscossione dei tributi per il Comune di Casarano -CE.R.IN. srl- notificava una ingiunzione di pagamento con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di €.213,30 quale TARSU per l'anno 2006.

Contro il suddetto atto proponeva ricorso l'interessata e ne chiedeva l'annullamento, sostenendone, in buona sostanza, l'illegittimità per carenza di titolo da parte dell'agente per la riscossione, nonché per intervenuta decadenza del potere impositivo da parte del Comune.

Non risulta che il Comune si sia costituito.

Nell'odierna udienza di discussione nessuno compariva per il Comune; il rappresentante della ricorrente depositava documentazione comunale comportante il discharge totale della somma richiesta dal Comune ed insisteva per la condanna dello stesso alle spese in favore della ricorrente.

Al termine della discussione il collegio decideva come appresso in camera di consiglio.

Motivi della decisione.

Osserva la Commissione che l'avvenuto discharge totale della somma della quale era stato ingiunto il pagamento nei confronti della ricorrente, ingiunzione che aveva determinato l'insorgere del contenzioso, porta a ritenere cessata la materia del contendere, come chiesto da entrambe le parti, e pertanto va dichiarata l'estinzione del processo.


Le spese vanno poste a carico del Comune resistente, il comportamento del quale ha determinato l'insorgere del contenzioso.

P.Q.M.

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Comune convenuto al pagamento delle spese in favore della ricorrente, spese che liquida in complessivi €.350,00 di cui €.300,00 per compensi, oltre IVA, CAP ed accessori.

Lecce, 11 giugno 2013.-

Il Relatore




Il Presidente

